



Unione Europea

FEAD



Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha abrogato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO che l’art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali ed ha stabilito, altresì, che all’atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 Marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014, pubblicato sulla GUUE del 12 marzo 2014, che istituisce per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del Fondo, l’ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l’efficacia e l’efficienza del Fondo;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, pubblicato sulla GUUE del 24 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19;

VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base - *Programma Operativo I FEAD 2014 -2020 (PO I FEAD)*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9679 dell’11 dicembre 2014, e modificato con Decisione C (2019) 9423 del 19 dicembre 2019, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse FEAD per il periodo 2014-2020;



Unione Europea

FEAD



Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale

VISTO che il suddetto Programma Operativo ha individuato l'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) quale Organismo Intermedio (OI) per l'attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Misura 1 "Povertà alimentare" del PO I FEAD;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 502 del 24 ottobre 2018 di approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15 del 13 febbraio 2019 di aggiornamento dei criteri di identificazione degli indigenti;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 43 del 19 luglio 2019 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica e di sanità pubblica da COVID-19, che sta interessando l'intero territorio nazionale;

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 in G.U. 09/03/2020, n. 61), recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le successive disposizioni attuative;

VISTI il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le successive disposizioni attuative;

VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATA la necessità di contemperare l'esigenza di proseguire, in un momento di accresciuta vulnerabilità, la distribuzione di aiuti alimentari agli indigenti con l'esigenza di rispettare le disposizioni di sicurezza emanate dalle Autorità competenti;

CONSIDERATO l'accresciuto bisogno derivante dalle conseguenze socio-economiche dell'emergenza sanitaria in corso;

RITENUTO necessario procedere a supportare l'attività delle Organizzazioni partner del PO I FEAD, promuovendo il loro coordinamento con l'attività dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.), ovvero con altri organismi che operano per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le sue conseguenze, previa richiesta del Comune interessato;

RITENUTO inoltre di dover rendere più flessibile le modalità di distribuzione degli aiuti alimentari, durante il periodo di durata dell'emergenza;



Unione Europea

FEAD



Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale

CONSIDERATO che Agea procederà alla pubblicazione di apposite Istruzioni Operative sulla base dei criteri stabiliti nel presente Decreto che saranno valide solo ed esclusivamente per il periodo di durata dell'emergenza;

tanto premesso,

DECRETA

Art. 1

Ampliamento della platea delle persone assistite

Coerentemente con il Regolamento (UE) 223/2014 e la relativa normativa comunitaria, tutte le persone presenti sul territorio che in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto sono in condizione di grave bisogno e che fanno di conseguenza richiesta di aiuti alimentari sono da considerarsi destinatarie finali degli aiuti FEAD senza altra condizione, oltreché coloro che abitualmente usufruiscono degli aiuti Fead.

ART. 2

Ampliamento emergenziale della rete di distribuzione alimentare

Durante il periodo emergenziale, per garantire la più efficace distribuzione degli aiuti alimentari anche a favore dell'accresciuta platea di persone indigenti, è consentito alle Op di trasferire gli aiuti ad altre Op, ovvero di delegare alla distribuzione degli aiuti medesimi i Centri Operativi Comunali (C.O.C) o altri organismi che operano per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le sue conseguenze, previa richiesta del Comune interessato. Al contempo è altresì consentito alle OpC di distribuire direttamente gli aiuti.

ART. 3

Modalità emergenziali della distribuzione alimentare

In ragione del carattere emergenziale dell'aiuto fornito e per l'intera durata del periodo di emergenza:

1. le OpT sono autorizzate ad assistere ulteriori indigenti senza l'obbligo di fascicolo e a utilizzare canali di distribuzione anche differenti rispetto a quelli dichiarati nella domanda di affiliazione, potenziando ove possibile la consegna domiciliare;



Unione Europea

FEAD



Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale

2. rispetto agli assistiti attraverso le OpC e i C.O.C. e/o gli altri organismi delegati, la cui esigenza di bisogno è temporanea, non sussiste l'obbligo di fascicolazione;
3. le OpC che distribuiscono direttamente i prodotti e i C.O.C. e/o gli altri organismi delegati possono operare attraverso uno o più dei canali di distribuzione previsti dal Programma Operativo;
4. con particolare riferimento alla distribuzione di pacchi è sospeso il limite del 40% degli assistiti in modo non continuativo rispetto al totale degli assistiti da ciascuna OpT e con riferimento alla distribuzione domiciliare e tramite empori è sospeso l'obbligo di avere solo assistiti in modo continuativo;
5. fermo restando l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi di distribuzione e di indicare il numero di persone assistite secondo le modalità che saranno individuate nelle Istruzioni Operative di Agea, è sospeso l'obbligo di raccolta delle informazioni relative al profilo degli assistiti saltuari, laddove ciò non possa avvenire compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;
6. è, altresì, sospeso l'obbligo di erogare misure di accompagnamento parallelamente alla distribuzione degli aiuti alimentare, laddove ciò non possa avvenire compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;
7. fermo restando l'obbligo del successivo caricamento dei dati sul Sifead, è ammesso l'uso del cartaceo per la rendicontazione della distribuzione.

ART. 4

Recepimento delle disposizioni del provvedimento

L'Organismo Intermedio Agea provvederà all'adozione di apposite Istruzioni Operative per il recepimento delle disposizioni di cui al presente Decreto, di concerto con l'Autorità di Gestione.

ART. 5

Efficacia del provvedimento

Le disposizioni del presente Decreto Direttoriale hanno efficacia a partire dal 1 febbraio 2020 e per l'intero periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Unione Europea

FEAD



Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale

Fino alla data di entrata in vigore delle Istruzioni Operative di Agea, sono fatte salve eventuali diverse modalità già attivate a partire dal 1° febbraio 2020 per la distribuzione degli aiuti alimentari Fead nel contesto emergenziale, purché coerenti con le disposizioni del presente Decreto e delle successive Istruzioni Operative ed idonee a garantire la tracciabilità della distribuzione del prodotto.

Angelo Marano